

CRITERI GENERALI PER LA RACCOLTA DEI MIRTILLI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DEL CRINALE

Premessa

La L.R.2/77 “Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale – Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura – Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco” - all’art. 11 prevede che “..omissis.. I Comuni Montani, ai fini di garantire l’utilizzo dei prodotti del sottobosco per un miglioramento delle fonti di reddito delle popolazioni residenti nelle zone montane, potranno consentire, sulla base di criteri generali stabiliti dalle Comunità Montane, la raccolta di tali prodotti in quantitativi superiori a quelli previsti nella presente legge. ..Omissis”

La Legge Regionale 6/2005, all’Art. 70, che ha soppresso il Parco del Gigante e ne ha sciolto il Consorzio per la sua realizzazione e gestione ponendolo “in liquidazione”, sancisce che le disposizioni di uso e tutela del territorio previste dal Piano Territoriale del Parco (PTP) trovano applicazione, per la parte non ricompresa nel perimetro del Parco nazionale, sino all’approvazione da parte della Provincia e dei Comuni territorialmente interessati di nuovi strumenti urbanistici (la raccolta dei prodotti del sottobosco è però materia che afferisce il regolamento del Parco e non il PTP)

Il Decreto Istitutivo del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano del 21.5.2001 sancisce che, sul territorio del Parco nazionale e fino all’entrata in vigore del Piano e del Regolamento del Parco (di cui agli Artt. 11 e 12 della L. 394/91), si applicano direttamente le misure di salvaguardia riportate nell’allegato “A” ‘Disciplina di tutela’ dello stesso Decreto in cui all’Art. 3 recante “Divieti generali”, comma 1, lettera b), dove è espressamente riportato che nel territorio del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano sono consentite le attività tradizionali di cultura del bosco, il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi e dei prodotti del sottobosco nel rispetto delle vigenti normative e degli usi civici.

Il Parco del Gigante, prima della sua messa in liquidazione, ha disciplinato con regolamentazione apposita e annuale la raccolta dei mirtilli stabilendo condizioni di favore per i residenti nei comuni del suo territorio e aumentando i quantitativi per favorire soprattutto la raccolta a fini economici; detta disciplina è stata applicata anche nell’annualità 2006.

Il Parco Nazionale tuttavia, per l’anno in corso, non ha la possibilità di disciplinare in modo organico e unitario la regolamentazione della raccolta dei prodotti del sottobosco, per cui ritiene di assentire i criteri già applicati nel 2006 solo in via transitoria anche per l’anno 2007.

Pertanto, viste le condizioni sopra richiamate poste dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e sentiti i Sindaci dei Comuni del crinale interessati, la Giunta della Comunità Montana, nella seduta del 12.06.07, ha ritenuto di applicare *in via transitoria* anche per l’anno 2007 i criteri e le condizioni di seguito indicati, già approvati per l’anno 2006.

A. Quantitativi della raccolta

1. I quantitativi giornalieri a favore dei “residenti nelle zone montane”, recependo quanto previsto nella regolamentazione approvata dal Parco del Gigante negli anni precedenti, è così stabilito:
 - kg 70 per gli operatori economici tradizionali residenti nei cinque comuni del crinale che effettuano la raccolta al fine di integrazione del reddito normalmente percepito e per gli operatori economici tradizionali non residenti nei cinque comuni del crinale che effettuano la raccolta al fine di integrazione del reddito normalmente percepito;
 - kg 5 per i residenti nei Comuni del crinale;
 - kg 1 per cittadini tutti gli altri cittadini.

2. La raccolta dei mirtilli per gli operatori economici avviene mediante il rilascio di appositi tesserini stagionali, validi sul territorio dei comuni del crinale, al seguente costo:
 - € 60,00 a persona per gli operatori economici tradizionali residenti nei cinque comuni del crinale
 - € 250,00 a persona per gli operatori economici tradizionali non residenti nei cinque comuni del crinale.
3. La raccolta dei mirtilli è vietata nelle zone A1 e A2 definite dal Piano Territoriale del Parco del Gigante adottato.
4. La raccolta dei mirtilli è consentita tutti i giorni e deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 12 della LR2/77 e in particolare delle seguenti:
 - è consentita la raccolta ad avvenuta maturazione dei frutti;
 - è vietato estirpare cespugli, erbe, piante di mirtillo o parti di esso.
6. Per quanto riguarda l'utilizzo dei pettini per la raccolta, si ritiene di interpretare il divieto stabilito dalla LR2/77 nel senso che *raccoltori professionali possono avvalersi di detto attrezzo purché dotato di denti flessibili e utilizzato in modo da non danneggiare, estirpando parzialmente o totalmente, le piante di mirtillo.*

B. Modalità operative e inerenti la gestione della raccolta secondo i criteri sopra detti

1. I comuni approvano, con apposito atto, i criteri definiti dalla Comunità Montana e, per consentire una gestione omogenea e unitaria, delegano alla Comunità Montana le seguenti attività:
 - Stampa dei tesserini abilitanti alla raccolta
 - Rilascio dei tesserini ai soggetti richiedenti e aventi titolo
 - Introito del costo dei tesserini e successivo riparto ai comuni, al netto delle spese sostenute e documentate, in base alla percentuale dell'estensione dei vaccinieti ricadenti in ogni comune.
2. Nel demanio regionale, nelle more della sottoscrizione della convenzione con la Regione, vengono applicati i criteri sopra enunciati e le autorizzazioni al transito dei veicoli a motore vengono rilasciate dalla Comunità Montana.
3. I comuni territorialmente competenti e la Comunità Montana rilasciano le eventuali autorizzazioni al transito, in deroga alle ordinanze, ai possessori dei tesserini per la raccolta a fini economici attenendosi all'esigenza di evitare la presenza di automezzi nelle aree più frequentate del Parco almeno nelle giornate di domenica.
4. Le sanzioni eventualmente irrogate per inosservanza alle suddette norme vengono incassate dai Comuni territorialmente competenti.
5. La Comunità Montana provvede a dare la dovuta informazione agli organi di vigilanza e ai cittadini dei criteri concordati e adottati.